

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA

R.G. 3371/17

Il collegio, composto dai sigg.ri magistrati

Dott. Arturo Picciotto

Presidente relatore

Dott. Mauro Sonogo

Giudice

Dott. Monica Pacilio

Giudice

Sciogliendo la riserva assunta al verbale di udienza del 22.12.2017 dal giudice istruttore, premesso che:

1. [REDACTED] cittadina cinese, nata il 15/5/1990 nella provincia di [REDACTED] prefettura di [REDACTED] villaggio di [REDACTED] ha proposto tempestiva impugnazione, depositando ricorso avverso il provvedimento dd. notificato il 29.9.2017 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, con il quale veniva rigettata l'istanza di concessione della protezione internazionale e non veniva concessa protezione umanitaria.

Innanzi alla Commissione riferiva di aver lasciato il proprio paese di origine poiché, in ragione della sua fede religiosa, sarebbe ricercata dalle autorità che notoriamente perseguitano i seguaci di chiese cd. domestiche, arrestando e sottoponendo a torture gli adepti ed i promotori. Esponeva in particolare che nel dicembre 2012 in occasione di una predica fatta a tale sig. [REDACTED] assieme ad una "sorella di fede" [REDACTED] la moglie del [REDACTED] avrebbe contattato le autorità che avrebbero iniziato a ricercarla giungendo sino all'abitazione della attuale ricorrente. A seguito di tale episodio entrambe sarebbero fuggite, partendo dalla stazione dei treni di [REDACTED] a [REDACTED] dove avrebbero abitato presso una parente cristiana di [REDACTED] tale [REDACTED]. Nel novembre 2014 avrebbe ricevuto notizia dell'arresto delle "sorelle" [REDACTED] e [REDACTED] (la quale, sottoposta a torture, avrebbe indicato i luoghi di incontro cui la ricorrente solitamente si incontrava con i fratelli di fede) e del fatto che le autorità avevano scovato il nascondiglio suo e di [REDACTED]. Si sarebbe quindi rifugiata, su consiglio di [REDACTED] e con la raccomandazione di non "farsi vedere dagli altri", presso una "sorella" anziana il cui figlio non sarebbe stato di religione cristiana. Nell'aprile del 2015 anche il figlio della donna avrebbe avvertito le autorità della sua presenza costringendola nuovamente alla fuga presso altri amici. I particolari di questa fuga, molto scabrosi e penosi, la avrebbero segnata in modo permanente. Sarebbe poi tornata a [REDACTED] dove



avrebbe ottenuto il passaporto a luglio 2015, profittando del fatto che non si trattava delle stesse autorità preposte al controllo sull'attività religiosa.

La Commissione, pur ritenendo credibili le dichiarazioni del richiedente quanto alla circostanza che la madre della ricorrente aveva potuto professare a lungo la sua fede senza essere mai stata ricercata o interrogata prima dei fatti del 2012; al fatto che mai la madre o il padre risulterebbero essere stati interrogati in merito al luogo in cui si trovava la ragazza; al rilascio del passaporto da parte della polizia dello stesso villaggio nel quale era ricercata; alla non coerenza delle dichiarazioni rispetto alle notizie acquisite su refworld.org.. Inoltre riteneva che nella fattispecie difettava *“un fondato timore di persecuzione personale e diretta, che presenti un nesso di causalità con i motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra (razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale...”*.

Senza consultare specifiche fonti, stimava non sussistere fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro in Cina, la richiedente avrebbe corso il rischio effettivo di subire un grave danno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 251/2007 al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Giudicava, infine, non ricorrere gravi ragioni di carattere umanitario risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti di competenza ex art. 5, co. 6, d.lgs 286/98, opinando che dalla relazione psicologica prodotta non emergesse la presenza di alcuna patologia.

Ciò posto, nelle 34 pagine di ricorso il ricorrente, oltre a denunciare la nullità della notificazione del provvedimento, l'incostituzionalità del decreto legge n. 13 del 2017, anche per la diversa disciplina delle impugnazioni per le decisioni sulla protezione internazionale e sulle istanze di protezione umanitaria, ha ricostruito in dettaglio la vicenda personale della ricorrente, le ripetute fughe, i pericoli affrontati, le vessazioni psicologiche, le mortificazioni, le dure prove alle quali era stata sottoposta la ricorrente per la sua professione di fede.

Eccependo come la Commissione non abbia esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che la narrazione peccasse di coerenza interna, ha chiesto la concessione della protezione internazionale o di quella umanitaria.

La commissione non si è costituita.

Il PM ha fatto pervenire osservazioni negative sulla presenza di cause ostative alla concessione della protezione internazionale, per quanto di propria competenza.



Il difensore del ricorrente ha depositato fuori udienza istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, essendo stata rigettata quella già proposta innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, ed istanza di liquidazione.

All'udienza del 21.12.2017 la ricorrente è stata sentita sia in italiano che con ausilio di interprete ed ha reso le dichiarazioni di cui al verbale, ed il giudice, raccolto un ulteriore documento medico, ha riservato la decisione al collegio.

2. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio come le dichiarazioni del richiedente siano coerenti con la situazione di grave persecuzione delle cd. *underground churches* in Cina, ben diversamente da quanto accade per le strutture che aderiscono alle richieste di pubblicità e di controllo da parte delle autorità governative. Notizie di stampo giornalistico, ma di fonte autorevole, possono essere consultate agli indirizzi

<http://time.com/3508291/china-underground-churches-catholicism-catholics-christianity-christians-kevin-frayer/>

<http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35900242>.

Notizie invece più dettagliate, e pubblicate dal Refugee Review Tribunal, sono reperibili su

<http://www.refworld.org/type,COUNTRYPROF,,CHN,51f27dcd4,0.html>.

In particolare viene descritta la situazione nella quale si trovano ad operare gli aderenti a quelle chiese protestanti che non accettino di aderire alle forme di controllo e pubblicità imposte dal Governo, con gravi limitazioni di libertà personale (*"The government actively but arbitrarily restricts, harasses, intimidates, detains, and imprisons: groups that are not registered, or will not register, for political or theological reasons; individuals who publicly organise legal, media, or popular defence of religious freedom; and groups or leaders deemed to threaten the Communist Party"*).

Il provvedimento della Commissione non è sufficientemente motivato quanto al difetto di coerenza, logicità e attendibilità della narrazione dei fatti posti a base della istanza di asilo e quanto a riscontri con la situazione del Paese di origine. Sotto questo secondo profilo, invece, la descrizione degli accadimenti sembra lineare. Il vissuto viene peraltro riportato con molta angoscia e patimento dalla ricorrente, che appare tuttora provata ed è sottoposta a controlli e a sostegni psicoterapeutici per superare i traumi delle fughe e delle persecuzioni.

I riferimenti contenuti nel racconto ad una pluralità di persone, in un contesto temporale articolato e coerente, la diffusa descrizione del suo culto, la continuazione della pratica anche in Italia, sono circostanze tutte indubbiamente convergenti. L'unico dubbio riguarda la possibilità di comprendere come la donna, pur ricercata (anche se sostiene di non essere mai stata identificata), sia



riuscita ad ottenere un passaporto per lasciare la Cina. La versione, ribadita in udienza, è che le autorità preposte al rilascio non siano quelle locali del villaggio, che invece la conoscevano o potevano risalire alla sua identità. Questa spiegazione, per quanto poco verosimile, non è tuttavia completamente illogica. Anche in uno stato di polizia come quello cinese, capace di rigidi e pervicaci controlli anche preventivi, possono aprirsi falle come quella che abbia consentito il rilascio del passaporto, forse grazie a quella soluzione di contiguità istituzionale tra la Polizia locale che aveva indubbiamente presente la persona della ricorrente, e gli apparati amministrativi deputati al rilascio del passaporto con visto, probabilmente tramite agenzie che ad alto prezzo rilasciano i loro servizi: v. <https://www.laogai.it/fuga-pechino-donne-cinesi-chiedono-asilo-politico-italia/>.

È noto che la valutazione giudiziale della credibilità soggettiva del richiedente deve essere effettuata in modo rispettoso dei criteri stabiliti nell'art. 3, co. 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'ideale motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca). Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile – si noti - non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono dunque una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici, alla luce di quanto indicato nella lettera e) del citato del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 3, comma 5.

Nel caso in esame l'attendibilità intrinseca del racconto della ricorrente, con la particolarità di cui sopra, si salda con quella estrinseca. Quella descritta è cioè una situazione in linea con quanto risulta dalle informazioni acquisite; la religiosità della ricorrente sembra profonda e convinta: e nel contesto di un quadro così omogeneo rimangono credibili anche le circostanze meno certe relative alla sua fuga dal Paese di origine.

Ai sensi dell'art. 1A, n. 2, della Convenzione è rifugiato chi *“nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”*. Occorre,



come noto, la simultanea presenza della componente soggettiva (timore di essere perseguitato), e di quella oggettiva, da intendersi come la ragionevole fondatezza della condotta temuta, desumibile, ad esempio, dall'analisi della reale situazione del Paese di origine e della condizione obiettiva in cui si trova il richiedente.

Queste due componenti sussistono, come detto.

A livello di diritto interno, il d.lgs. n. 251 del 2007, di recepimento della Direttiva 2004/83/CE, definisce la religione come *“le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte”*.

Ne deriva che può essere concessa la protezione internazionale sotto forma di riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la domanda deve essere accolta in quanto, in una delibazione necessariamente *ex ante*, la pretesa non appariva manifestamente infondata ex art. 122 DPR 115/2002 (Cass. 26251/2017). In relazione alla istanza di liquidazione depositata dal difensore fuori udienza si provvede con separato decreto.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro una amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione avvenire secondo il procedimento di cui all'art. 82.

PQM

Il Collegio, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di [REDACTED] cittadina cinese, [REDACTED] nella provincia di [REDACTED] riconoscendo alla stessa la protezione internazionale e lo status di rifugiato.

Rinvia al separato provvedimento di ammissione e liquidazione delle spese per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Si comunichi.

Trieste, 22 dicembre 2017.

Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto

